



COMUNE DI POGGIO RENATICO

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Approvato con Deliberazione CC n. 38 del 22/07/2014

Titolo I - Disposizioni generali -

Articolo 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Poggio Renatico.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Sindaco.

2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA'

1. Il Comune di Poggio Renatico attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo II - Modalità di ripresa ed informativa -

Articolo 4. RIPRESA

1. Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alle riprese audio video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e

gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

3. Al fine di limitare la ripresa ai soli soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare frontalmente il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovideo, salvo diversa richiesta del consigliere limitatamente alla diffusione della propria immagine.

Articolo 5. INFORMAZIONE

1. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

3. Il Sindaco prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune -

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

1. Il Comune di Poggio Renatico può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.

2. Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile dei "Servizi Informativi" il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente.

3. Non sono ammesse riprese audio e video da parte di terzi, salvo quanto disciplinato dal Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE - RESPONSABILITÀ

1. Salvo diversa disposizione motivata del Sindaco, la ripresa e la trasmissione audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

1. Le riprese saranno visionabili “on line” sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Poggio Renatico in streaming video.
2. Al termine della seduta alla quale si riferisce, la registrazione resterà disponibile sul sito istituzionale del Comune fino alla seduta successiva. Le registrazioni relative alle sedute precedenti saranno archiviate presso i Servizi Informativi del Comune, considerando che rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione dei verbali che sono sempre a disposizione dei cittadini.

Titolo IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca -

Articolo 9. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
3. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco dà comunicazione ai presenti in sala.

Articolo 10. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – *il Consiglio comunale, nella persona del Sindaco o, eventualmente, anche dei singoli componenti* – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

Articolo 11. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).

1. Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Articolo 12. MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE

1. Le riprese audio video, effettuate dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini "on line" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III.

Articolo 13. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo VI - Disposizioni in materia di privacy -

Articolo 14. RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 15. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. Il Sindaco provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 14, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Titolo VII - Norme di Chiusura -

Articolo 16. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lvo 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento di accesso agli atti e del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 17. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore dopo la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni consecutivi.